

Rosa, Franco La

L'έγγυητη? della παραστασει?

The Journal of Juristic Papyrology 13, 67-74

1961

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez **Muzeum Historii Polski** w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

L'ΕΓΓΥΗΤΗΣ della ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ*

Già da tempo gli studiosi hanno esaminato alcuni papiri¹ riguardanti la *πράστασις*, in cui un soggetto s'impegna a garantire la comparizione in giudizio di un altro soggetto. Particolare attenzione vi ha dedicato il W e n g e r²: a suo parere la promessa prestata in questi documenti dall'ἐγγυητής è analoga a quella prestata dal *vindex*; egli anzi sostiene³ che le *παραστάσεις* possono aiutarci a chiarire l'istituto classico del *vindex* nella *in ius vocatio*, in quanto le nozioni che si desumono da questi papiri possono integrare ciò che apprendiamo dai *Digesta*.

L'importanza di questi documenti non può certo disconoscersi, ma non mi sembra che si possa facilmente aderire all'opinione dell'insigne studioso, sia perchè ritengo che l'impegno assunto dall'ἐγγυητής non si presenti, in tutti i papiri a noi noti, col medesimo contenuto — il che quanto meno fa pensare ad una certa libertà negoziale delle parti — sia perchè non mi pare corretto, dal punto di vista metodologico, ricorrere a documenti provenienti dall'Egitto, che potrebbero contenere principi estranei al diritto romano classico, per ricostruire istituti appartenenti a questo ordinamento giuridico. Inoltre, come ho già cercato di dimostrare in altra occasione⁴, la ricostruzione proposta dal Wenger (come pure le altre proposte dalla dottrina), in ordine all'istituto del *vindex*, non mi pare soddisfacente. Per tutte queste considerazioni, non mi sembra inutile riesaminare i documenti relativi alla nostra questione.

Ricordiamo BGU. II 581, P. Grenf. II 62, P. Grenf. II 79, PSI. XIII 1329 e P. Flor. I 34. Noi ovviamente abbiamo tralasciato

* Questa nota fa parte di un più ampio studio inserito negli Studi in onore di Emilio Betti, v. infra nt. 4.

¹ BGU. II 581, P. Grenf. II 62, P. Grenf. II 79. — Per la relativa letteratura v. Mitteis, *Chrestomathie* (Leipzig-Berlin 1912) 399, nt. 354.

² *Rechtshistorische Papyrusstudien* (Graz 1902) 1—60.

³ W e n g e r, *Rechtshist. Pap.*, cit. 13 ss.

⁴ *Il vindex nella in ius vocatio e il garante del vadimonium*, in *Studi in onore di Emilio Betti* (in corso di pubblicazione).

non solo quei documenti in cui un soggetto prometteva la sua stessa comparizione⁵, ma anche quelli in cui si prestavano garanzie per l'esecuzione di attività amministrative⁶: tutti estranei alla nostra ricerca volta a chiarire il contenuto della "Gestellungsbürgschaft" relativa al processo privato⁷. Ecco il testo di BGU. II 581 dell'età di Adriano:

- [.....] ... [.....] υ
 [.....] χωι στρα(τηγῶ) [Ἀρσ]ι(νοῖτου) Ἑρακ(λείδου) μερίδος.
 Γ[άιος Λ]ογγῖνος [Πρεῖσκο] ἀπολύσιμος
 ἀπὸ στρατείας, γεουχῶ[ν ἐ]ν κώμη Καρανίδι,
 5 ὁμνύω τὸν ἔθιμον Ῥωμαίων ἔρκον
 ἐκουσίως καὶ αὐθαιρέτως ἐγγυᾶσθαι Σω-
 κράτην υἱὸν Γαίου Οὐαλερίου Χαιρημο-
 νιανοῦ [ἀ]πὸ ἀμφόδου Θεσμοφορίου μο-
 νῆς καὶ ἐμφανείας, ὃν καὶ παραστήσωι,
 10 ὁπότε ἐ[ὰν ἐπ]ιζητῆται. Ἐὰν δὲ μὴ παρισ-
 [τῶ, ἐγὼ ὁ αὐτὸ]ς ἐγβιβάσω τὰ πρὸς [αὐτὸ]ν
 ἐπιζη[τούμ]ενα ἢ ἔνοχο(ς) εἶην τῶ ὄ[ρ]κωι.
 Τὸν δὲ προγεγρ(αμμένον) Γάιον Λογγῖνον Πρεῖσκο(ν)
 γνωρίζει Λούκιος Ὀκτάυιος Λόγγος
 15 ἀπολύσιμος ἀπὸ στρατείας. Ἐγράφηι
 διὰ Ἑρακ(λείδου) νομογρ(άφου), ἐπακολ(ουθοῦντος)
 Πτολεμαίο(υ) ὑπηρέτ(ου).
 (Ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Κ[αί]σαρος Τρα(ιανοῦ)
 [Α]δριανοῦ Σεβαστοῦ [Αθ]ύρ ιδ̄.

⁵ P. Fouad 22—23, P. Hamb. 4, P. Leipz. 52 e 53.

⁶ V. P. Flor. II 249, P. Flor. II 274, P. Leipz. 45—51, P. Leipz. 54—56 e P. Princ. III 121.

⁷ Secondo il Mitteis (*Zur Berliner Papyruspublication* II, in *Hermes* 32 [1897] 658 s.) e il Mommsen (*Römisches Strafrecht* [Leipzig 1899] 331 nt. 1), BGU. II 581 dovrebbe considerarsi una *cautio pro reo criminis*. Ma ben a ragione il Wenger (*Rechtshist. Pap.* cit. 4 ss.) ritiene che si riferisce al processo privato in quanto egli rileva la difformità della promessa contenuta in una garanzia per un *reus criminis*, quale appunto ci viene attestata da D.48.3.4, e il contenuto di BGU. II 581. Infatti in D.48.3.4 leggiamo: «*Si quis reum criminis, pro quo satisdedit, non exhibuerit, poena pecuniaria plectitur*», vale a dire che il garante, in caso di mancata esibizione del *reus criminis*, è colpito da pena pecuniaria; mentre, come vedremo oltre, in BGU. II 581 il garante s'impegna, in caso di mancata esibizione del *reus*, ad assumerne la *defensio*.

In questo documento C. Longino Prisco garantisce la comparizione di C. Valerio Cheremoniano, ne promette cioè *μονὴ καὶ ἐμφανεία*, aggiungendo: «ὄν καὶ παραστήσω, ὅποτε ἐὰν ἐπιζητῆται». A questo impegno primario ne accede un altro secondario, II. 10—12: «ἐὰν δὲ μὴ παριστῶ, ἐγὼ ὁ αὐτὸς ἐγβιβάσω τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπιζητούμενα ἢ ἔνοχος εἶην τῷ ὄρκῳ⁸».

Seguendo l'opinione del M o m m s en⁹, ritengo che la frase «ἐγβιβάσω... ἐπιζητούμενα» debba essere intesa come «*exequar quae ab eo requirentur*»; quindi il garante promette che, in caso di non comparizione del *reus*, farà ciò che gli sarà richiesto dall'attore, vale a dire assumerà la *defensio*. Già il W e n g e r, benchè con qualche titubanza¹⁰, ha interpretato l'impegno del garante nel senso che questi, in caso di mancata esibizione del *reus*, ne assumeva la *defensio*. Pertanto l'impegno di C. Longino Prisco si presenta in questi termini: egli promette la presenza del *reus*; in mancanza di questa, dovrà assumerne la *defensio*.

Lo stesso contenuto ha P. Grenf. II 62 del 211 d.C. Anche in questo papiro si promette *μονὴ καὶ ἐμφανεία* e anche qui (II. 12—14): «ἐὰν δὲ μὴ παριστῶ, ἐγὼ ὁ αὐτὸς ἐγβιβάσω τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπιζητούμενα, ἢ ἔνοχος εἶην τῷ ὄρκῳ».

Il W e n g e r¹¹, basandosi soprattutto su questi papiri, ha ricostruito l'istituto del *vindex* nella *in ius vocatio*. E' noto che dalla *in ius vocatio* derivava l'obbligo per il *vocatus* di seguire *in ius* il *vocans*. Sappiamo altresì che se il chiamato non voleva seguire l'attore doveva dare un *vindex*¹². Relativamente alla configurazione dell'intervento del *vindex* nella *in ius vocatio* sono state avanzate

⁸ Sulla formula «ἔνοχος κτλ.» v. Seidl, *Der Eid im römisch-ägyptischen Provinzialrecht* I (München 1933) 121.

⁹ *Röm. Strafrecht*, cit. 331, nt. 1.

¹⁰ In quanto egli ritiene (Wenger, *Rechtshist. Pap.* cit. 14 nt. 4) che «ἐγβιβάσω κτλ.» potrebbe anche riferirsi all'assunzione di responsabilità per il *quanti ea res erit*, ma a me sembra che la frase «ἐγβιβάσω... ἐπιζητούμενα» debba essere interpretata col M o m m s e n (*Röm. Strafrecht* cit. 331 nt. 1) con «*exequar quae ab eo requirentur*», per tale significato di ἐγβιβάζω v., infatti, L i d d e l l - S c o t t, *Lexicon s.h.v.* III e IV ed i derivati ἐγβιβασμός e ἐγβιβαστής; P r e i s i g k e, *Wörterbuch s.v. ἐγβιβάζω* 3,4 e B r a s s l o f f, *Zur Kenntniss des Volksrechtes in den romanisierten Ostprovinzen des römischen Kaiserreiches* (Weimar 1902) 20.

¹¹ *Rechtshist. Pap.* cit. 13 ss.

¹² Se egli, però, non seguiva l'attore nè dava un *vindex*, contro di lui era data un'actio *in factum*, v. Gai 4.46. Per la letteratura sul *vindex* v. il mio studio sopra citato.

varie opinioni. A noi qui interessa riportare solo quella del Wenger che utilizza i papiri: egli sostiene che il *vindex* s'impegnava ad esibire il *reus* e subordinatamente ad assumerne la *defensio*.

In uno studio dedicato al *vindex* e al garante del *vadimonium*¹³ abbiamo cercato di mettere in luce i punti di contatto esistenti, sul piano storico, fra questi due istituti e riteniamo che essi possano servirci anche ai fini della comprensione dell' ἐγγυητής della παράστασις.

L'esame delle varie opinioni avanzate dagli studiosi, relativamente all'istituto del *vindex*, mi ha consentito di osservare che esse sono fondate sulla tradizione giustiniana delle fonti classiche. Dallo studio delle fonti e dai rilievi desunti dal sistema giuridico sono pervenuta alla conclusione che il *vindex*, in età classica, s'impegnava ad assumere la *defensio* del *vocatus* prestando la *cautio iudicatum solvi*.

Quanto al *vadimonium*, sappiamo che era utilizzato sia per garantire il ritorno del convenuto *in ius*, qualora non si fosse giunti alla *litis contestatio* nel corso della prima udienza, sia per garantire la prima comparizione del convenuto¹⁴. Da Gai 4. 184 apprendiamo che se taluno s'impegnava mediante *vadimonium*, prometteva „se certo die sisti”, pertanto l'impegno del garante del *vadimonium* consisteva nell'*exhibitio* del *reus*.

La diversità di fondamento giuridico dei due istituti importa una diversità di contenuto delle rispettive promesse: il *vindex* s'impegna a *defendere* il *vocatus*, il garante del *vadimonium*, invece, deve *exhibere* il convenuto. Nei *Digesta* non sono menzionati nè il *vindex* nè il garante del *vadimonium*, le fonti relative a questi due istituti furono utilizzate per il *fideiussor iudicio sistendi causa* che, come risulta non solo dall'attestazione delle fonti ma dalla sua stessa denominazione, doveva *exhibere* il *reus*; d'altra parte, poichè i compilatori utilizzarono pure testi relativi al *vindex*, qualche volta l'attività del *fideiussor iudicio sistendi causa* è diretta alla *defensio*.

Se consideriamo la promessa riportata in BGU. II 581 e in P. Grenf. II 62 alla luce dei principi del diritto romano classico, essa contiene una *contaminatio*, in quanto l'ἐγγυητής anzitutto s'impegna ad *exhibere* il *reus* e quindi assume gli stessi obblighi

¹³ V. *supra* nt. 4.

¹⁴ V. Wenger, *Ist. di proc. civ. rom.* (trad. Orestano) (Milano 1937) 93 e Pugliese, *Il processo formulare* 2 (Torino 1950) 48 ss.

del garante del *vadimonium*, d'altra parte in caso di mancata esibizione promette l'assunzione della *defensio*, il che importa una posizione analoga a quella del *vindex*. Pertanto la posizione dell'ἐγγυητήης è composita, in quanto fonde i due impegni principali del garante del *vadimonium* e del *vindex* del diritto romano classico.

E' inoltre da osservare che in questi papiri la promessa non è prestata all'attore, bensì in BGU. II 581 è rivolta allo stratego e in P. Grenf. II 62 allo ἑκατόνταρχος¹⁵. Ciò richiama quanto avviene nel diritto giustiniano in cui, come si rileva da CI. 3.2.4.4 (=CI. 1.4.26.12)¹⁶, la *cautio iudicio sisti* e la *fideiussio iudicio sistendi causa* sono prestate all'*executor* (πράκτωρ). E' probabile che già prima dell'età giustiniana la promessa non venisse più prestata all'attore, in quanto da un passo rimaneggiato delle Sentenze di Paolo accolto anche nei *Digesta* (Paul. 1. 13a. 1a = D. 2. 4. 17), risulta che il *vadimonium* era prestato *apud officium* e *apud acta*¹⁷. Del resto tali innovazioni sono facilmente comprensibili se si tiene conto dei cambiamenti intervenuti nel sistema processuale, per cui lo svolgimento del processo non è affidato all'iniziativa delle parti così largamente come nel sistema formulare e in cui in particolare la chiamata in giudizio non avviene mediante la sola attività dell'attore come nella *in ius vocatio* classica.

In entrambi i papiri¹⁸ l'*exhibitio* non è promessa per una data certa, bensì sarà fatta «ὅποτε ἐὰν ἐπιζητηται», ciò fa pensare, come giustamente rileva il Wenger, alla esigenza di un decreto magistratuale che fissasse la data¹⁹, mentre nei *vadimonia* a noi noti tramite

¹⁵ Il *Mitteis* (*Zur Berliner Papyruspublication*, in *Hermes* 30 [1895] 570 s.) ritiene che il *centurio*, pur essendo un funzionario di polizia, aveva competenza anche in questioni relative al diritto privato. In questo senso v. anche Wenger, *Rechtshist. Pap.* cit. 33 s.

¹⁶ «Εἰ δὲ ἀμφισβητοῦεν οἱ πράκτορες περὶ τῆς τῶν ἐγγυητῶν ἀξιοπιστίας ἢ τῆς διωμοσίας... ».

¹⁷ Paul. 1. 13a. 1a: «*Eum, pro quo quis apud officium cavet, exhibere cogitur. item eum qui apud acta exhibiturum se esse quem promisit, et si officio non caveat, ad exhibendum tamen cogitur*». Contro il *Beseler* (*Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 2 [Tübingen 1911] 49) che ha dubitato della genuinità del testo, si è espresso il *Mitteis* (*Zur Interpolationenforschung*, in *ZSS.* 33 [1912] 199) che ne ha difeso la sostanziale genuinità. V. pure su questo testo *Collinet*, *La procédure par libelle* (Paris 1932) 143 s. e 153 s.

¹⁸ Ed anche in P. Grenf. II 79 1.8 s. e PSI. XIII 1329 1.16.

¹⁹ Wenger, *Rechtshist. Pap.* cit. 34; di un decreto contenente uno *iussum* di *exhibitio* troviamo qualche accenno nei *Digesta*, per un caso particolare v.D.2.8.4.

le *Tabulae Herculanenses* la data di comparizione del *reus* è fissata con esattezza²⁰.

Da questi due papiri possiamo trarre due rilievi importanti: la promessa è prestata dall'ἐγγυητής ad un funzionario invece che all'attore, come facevano il *vindex* relativamente alla *cautio iudicatum solvi* e il garante del *vadimonium*, inoltre particolarmente significativo è il contenuto della promessa in base alla quale l'ἐγγυητής s'impegna ad *exhibere* il *reus* e in mancanza di ciò ne promette la *defensio*.

Avendo noi già dimostrato che il garante del *mvadionium* classico s'impegnava ad *exhibere il reus*, mentre il *vindex* s'impegnava alla *defensio*, non possiamo ammettere che l'ἐγγυητής della παράστασις s'identifichi nell'uno o nell'altro degli istituti classici e quindi non possiamo accettare l'opinione del Wenger²¹ secondo cui l'ἐγγυητής non sarebbe altro se non il *vindex*, che a suo parere s'impegnava alla *exhibitio* del *reus* e in mancanza di questa ad assumerne la *defensio*.

Piuttosto la promessa prestata dall'ἐγγυητής in BGU. II 581 e in P. Grenf. II 62 ci richiama un istituto noto tramite i *Digesta*: il *fideiussor iudicio sistendi causa*, il quale come l'ἐγγυητής presta la sua promessa ad un funzionario (e non all'attore come facevano il garante del *vadimonium* e il *vindex* per la *cautio iudicatum solvi*) e il cui impegno ha carattere composito come quello dell'ἐγγυητής, infatti dai frammenti dei *Digesta* si desume che anche il *fideiussor iudicio sistendi causa* è tenuto alla *exhibitio* o alla *defensio* del *reus*. Del resto, già lo Steinwenter²² ha rilevato che l'ἐγγυητής della παράστασις è identico al *fideiussor iudicio sistendi causa* giustiniano e che questo istituto nella compilazione dei *Basilici* è reso con la denominazione di ἐγγυητής παραστάσεως²³. Il che fa supporre che i due ben distinti

²⁰ Relativamente al termine di comparizione v.D.45.1.115 pr.

²¹ *Rechtshist. Pap.* cit. 15 ss. Già il L e n e l (*Das Edictum perpetuum*³ [Leipzig 1927] 68 nt. 1) aveva negato che i papiri citati dal Wenger si riferissero al *vindex*. Anche il B r a s s l o f f (*Zur Kenntniss des Volksrechtes* cit. 62) non accetta questa opinione del Wenger, benchè a noi sembra ancora meno ammissibile la tesi dello stesso B r a s s l o f f (*op. cit.*, 27 ss.) che mette in relazione la 'Gestellungsbürgschaft', istituto tipicamente processualistico, con le disposizioni della Nov. 4 relative al diritto sostanziale.

²² *Studien zum römischen Versäumnisverfahren* (München 1914) 167 s.

²³ Lo S t e i n w e n t e r (*l.c.* nt. 5) cita Bas. 7. 12. 1. L'*exhibere* classico è reso nei papiri e nei *Basilici* col verbo 'παρίστημι': per i papiri ne sono prova

istituti classici del *vindex* e del garante del *vadimonium*, in un certo filone della prassi provinciale, sono stati fusi nella figura dell' ἐγγυητής della παράστασις e che da questo istituto è derivato il *fideiussor iudicio sistendi causa* che noi troviamo nei *Digesta*.

Peraltro non possiamo dire quanto l' ἐγγυητής dei papiri da noi considerati mutui dal diritto romano e quanto da istituti locali, poichè i documenti demotici che contengono le 'Gestellungsbürgschaften' egizie sono mutili²⁴. Dai testi demotici sappiamo, però, che il garante di chi doveva eseguire liturgie s'impegnava per la comparizione dell'obbligato e subordinatamente a compiere egli stesso la liturgia²⁵. Da qui, per analogia, potrebbe trarsi qualche illazione per la nostra questione.

Ma, a prescindere dalla derivazione dell'istituto, mi pare certo che, se vogliamo avvicinare l' ἐγγυητής παραστάσεως ad un istituto del diritto romano, l'accostamento è possibile solo col *fideiussor iudicio sistendi causa* e non con il *vindex*.

Degli altri papiri che abbiamo richiamato sopra solo P. Grenf. II 79 era noto al Wenger²⁶. In questo testo che, secondo gli editori, appartiene alla fine del III sec. d. C., l' ἐγγυητής promette anzitutto *μονή και ἐμφανεία* del *reus* e aggiunge (11.8-10): «ὦν (I. ὄν) και παραστήσω ὅποταν ἐπιζητῆται. εἰ δὲ μὴ παριστῶ, ἐγὼ ὁ αὐτὸς ὑπεύθυνος ἔσομαι τοῖς πρὸς αὐτὸν ζητούμενοις...»

Secondo il Wenger la frase: «ὑπεύθυνος ἔσομαι τοῖς πρὸς αὐτὸν ζητούμενοις» ha lo stesso significato di quella che abbiamo letto in BGU. II 581 del seguente tenore: «ἐγβιβάσω τὰ πρὸς αὐτὸν ἐπιζητούμενα²⁷».

i documenti sopra riportati e per i Basilici basta scorrere i titoli Bas. 7. 12, Bas. 7. 14 e 15.

²⁴ V. Sethe-Partsch, *Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgerrechtsrecht* (Leipzig 1920) 539.

²⁵ V. Sethe-Partsch, *l.c.*

²⁶ *Rechtshist. Pap.* cit. 36 ss.

²⁷ L'opinione del Wenger è seguita dal Berger, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden* (Leipzig-Berlin 1911) 211 s. Anche il Seidl (*Der Eid im römisch-ägyptischen Provinzialrecht* 2 [München 1935] 91) interpreta la frase: «ἐγὼ ὁ αὐτὸς ὑπεύθυνος... ζητούμενοις» come il Wenger, cioè nel senso che il garante adempiva le pretese che spettavano contro l'interessato. Mentre, relativamente alla frase «ἐγὼ αὐτὸς τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ λόγον ὑποστήσομαι» ricorrente nei papiri, il Seidl (*Der Eid* 2 cit. 71) ha ritenuto più probabile che debba intendersi nel senso di una promessa di risarcire il danno.

In verità a me non pare di poter seguire l'opinione del Wenger, in quanto ritengo che le due espressioni abbiano valore diverso: con quella contenuta in BGU. II 581 l'ἐγγυητής s'impegna ad eseguire quanto l'attore richiederà al *reus* cioè promette di assumerne la *defensio*; invece con la frase che noi troviamo in P.Grenf. II 79 «ὕπευθυνος κτλ.» l'ἐγγυητής s'impegna a rispondere (ὕπευθυνος ἔσομαι) del fatto che il *reus* non si presenta in giudizio e non assume la *defensio*.

A P.Grenf. II 79 si avvicinano PSI. XIII 1329 e P.Flor. I 34. In PSI. XIII 1329 l'ἐγγυητής, in caso di non comparizione della donna che egli garantisce, promette (11.20—22): «αὐτὸς ὑπέξομαι τὸν ὑπὲρ αὐτῆς λόγον, ἢ ἔνοχος εἶναι τῷ ὄρκῳ...» e in P.Flor. I 34 (11.12—13): «ἐγὼ αὐτὸν τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ λόγον ὑποστήσομαι ἢ ἔνοχος εἶναι τὸ θεῖον ὄρκον²⁸...».

In questi due papiri, quindi, l'ἐγγυητής si dichiara responsabile in caso di non comparizione del *reus*, ma non promette l'assunzione della *defensio* come in BGU. II 581 e in P.Grenf. II 62.

Questi cinque papiri possono, dunque, essere riuniti in due gruppi: il primo costituito da BGU. II 581 e P.Grenf. II 62 in cui l'ἐγγυητής può considerarsi un *fideiussor iudicio sistendi causa*: egli, infatti, come abbiamo visto, promette l'*exhibitio* del *reus* e, in caso di mancata comparizione, s'impegna ad assumere la *defensio*. Il secondo gruppo è costituito da P.Grenf. II 79, PSI. XIII 1329 e P.Flor. I 34, in cui l'impegno dell'ἐγγυητής verte sulla promessa di *exhibitio* del *reus* e subordinatamente prevede la responsabilità in caso di non comparizione. Pertanto, in questo secondo gruppo di papiri l'ἐγγυητής si avvicina al garante del *vadimonium* che promette l'*exhibitio* del *reus*.

[Catania]

Franca La Rosa

²⁸ Il testo è evidentemente scorretto.